

# GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI  
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

MARIA ROSARIA MARELLA  
SVEVA STANCATI

Donne e Migrazioni: il nodo del lavoro di cura

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

*online first*  
*destinato a GenIUS 2020-2*

## **Donne e Migrazioni: il nodo del lavoro di cura**

### **Sommario**

1. Introduzione: il complesso universo giuridico del lavoro riproduttivo – 2. L'esternalizzazione del lavoro di cura in Italia – 3. Il lavoro di cura razzializzato: tra migrazioni e riproduzione sociale – 4. Conclusioni.

### **Abstract**

Il lavoro domestico e di cura rappresenta un elemento fondamentale nella struttura e nel funzionamento delle società neoliberali. Il pieno riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro domestico è quindi cruciale per l'*empowerment* dei soggetti che lo svolgono, per lo più donne, ma dipende in gran parte da un regime legale che ancora sottovaluta il lavoro riproduttivo, sia nella famiglia che nel mercato. Partendo dall'analisi delle norme del diritto di famiglia che regolano il lavoro domestico, questo articolo mostra l'influenza dello statuto giuridico del lavoro di cura non retribuito su quello mercificato e razzializzato, nonché sulle condizioni sociali ed economiche delle lavoratrici domestiche salariate.

*House- and carework are fundamental in the structure and functioning of neoliberal societies. The full recognition of the social and economic value of household work is crucial to the empowerment of careworkers, who are mostly women, but it largely depends on a legal regime that still underestimates reproductive work, both in the family and in the market. Starting from the analysis of the regulation of household work within family law, this article shows the influence of the legal treatment of unpaid carework on commodified and racialized house- and carework, and on the social and economic conditions of waged houseworkers.*

### **1. Introduzione: il complesso universo giuridico del lavoro riproduttivo**

Il pieno riconoscimento del carattere produttivo del lavoro domestico e di cura costituisce ancora oggi

---

\* Maria Rosaria Marella, Ordinaria di Diritto Privato nell'Università di Perugia; Sveva Stancati, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Perugia. Il lavoro è frutto di una riflessione comune delle Autrici, ma ai fini della valutazione della ricerca scientifica Anvur se ne attribuiscono le parti nel seguente modo: Marella ha curato il paragrafo 1; Stancati i paragrafi 2, 3 e 4. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

un nodo centrale rispetto al raggiungimento di una piena emancipazione economica, politica e sociale delle soggettività che, a vario titolo, vi si dedicano in modo esclusivo o prevalente. Ciò sia nell'ipotesi in cui si tratti di lavoro di cura gratuito, svolto all'interno della sfera familiare e degli affetti; sia per quanto concerne l'accudimento professionale e salariato. Sebbene in questa seconda ipotesi il rapporto venga formalmente ricondotto entro gli schemi del lavoro subordinato, la sua percezione sociale finisce per esser comunque attratta dallo status del lavoro di cura non retribuito, risentendo delle "sacche di specialità" ed impermeabilità al diritto comune che ancora lo caratterizzano e ricalcandone le contraddizioni.

Dal punto di vista strettamente giuridico, la tradizionale specialità del diritto di famiglia ha fatto sì che, perlomeno nell'ambito endofamiliare, l'accudimento venga considerato come un non-lavoro: giuridicamente doveroso ed ontologicamente gratuito. Ciò anche e soprattutto alla luce di una lettura strumentale del principio solidaristico, che ha portato generazioni di giuristi a ritenere il lavoro domestico svolto all'interno del nucleo familiare come un compito dovuto *affectionis vel benevolentiae causa*.<sup>1</sup> Come meglio si vedrà nei successivi paragrafi, tale disconoscimento, affatto neutro sotto un profilo di genere, ha condotto a crescenti fenomeni di marginalizzazione sociale ed economica.

In realtà il lavoro casalingo gode di una – sia pur limitata - rilevanza giuridica, ma all'interno di una logica unicamente e rigidamente giusfamiliare. Ciò significa che alla razionalità del mercato è in questo caso precluso l'ingresso in nome della solidarietà quale fondamento ultimo delle relazioni familiari: il lavoro domestico è irrinunciabilmente lavoro non retribuito, dovuto alla comunità familiare in virtù dei legami di altruismo e mutuo aiuto che ne costituiscono il presupposto, anche giuridico. È allora evidente che l'apparente irrilevanza giuridica del lavoro casalingo corrisponde in realtà ad una costruzione giuridica saldamente fondata sulla dicotomia famiglia/mercato e strettamente dipendente dalla sua tenuta. Uno dei principali riconoscimenti dell'attitudine produttiva del lavoro domestico da parte del diritto, è stato introdotto dalla Legge n 151 del 1975<sup>2</sup>. In particolare, al comma terzo comma

---

1 Per una diffusa disamina sul tema si vedano, tra gli altri, M.R. Marella, G. Marini, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto*, Roma-Bari 2014; M. R. Marella, *Family-Relations Law between "Stratification" and "Resistance". Housework and Family Law Exceptionalism*, in R. Sarti, A. Bellavitis, M. Martini (a cura di), *What is work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to the Present*, Oxford, New York, 2018; M. R. Marella, *Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazione e resistenze. Il lavoro domestico e specialità del diritto di famiglia*, in *Rivista Critica del Diritto privato*, Anno XXVIII, n. 2, Napoli, 2010; Ead. *Critical Family Law*, *American University Journal of Gender Social Policy and Law* 19, no. 2 (2011): pp.721-754 J. Halley, *What is Family Law?: A Genealogy Part I*, 23 *Yale Journal of Law & the Humanities* (2011); J. Halley & K. Rittich, *Critical Directions in Comparative Family Law: Genealogies and Contemporary Studies of Family Law Exceptionalism*, 58 *The American Journal of Comparative Law* (2010); E. Olsen, *The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform*, 96 *Harvard Law Review* 1497, 1983; D. Kennedy, *Savigny's Family/Patrimony Distinction and its Place in the Global Genealogy of Classical Legal Thought*, 58 *American Journal of Comparative Law* 811, 2010.

2 Legge n°151 del 19 maggio 1975, più comunemente nota come la riforma del diritto di famiglia. Oltre al riconoscimento implicito dell'attitudine produttiva del lavoro domestico sottesa alla norma di cui all'art. 144 cod. civ., la riforma introduce un secondo istituto, la cui disciplina costituisce ancora oggi una delle principali fonti in materia di riproduzione endofamiliare. Si tratta dell'istituto dell'impresa familiare, di cui all'art. 230 bis cod. civ., grazie al quale la parificazione fra lavoro nel mercato e lavoro nella sfera domestica supera la logica della specialità giusfamiliare e diviene il presupposto per il riconoscimento di uguali diritti individuali per i membri della famiglia. Infatti, il familiare che presta la sua attività lavorativa nella famiglia, non diversamente da quello che lavora nell'impresa familiare, ha diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili prodotti dall'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione al lavoro prestato. A ben vedere, la novella introdotta dal legislatore non appare soltanto volta a garantire una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti che si svolgono negli aggregati familiari e che in passato vedevano spesso

dell'art. 143 cod. civ., recependo le istanze egalarie sottese alla stessa riforma, viene affermato che "Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia". Il riferimento esplicito al lavoro casalingo è preceduto dal riconoscimento dell'uguaglianza di *status* dei coniugi<sup>3</sup> e dalla previsione dell'obbligo reciproco alla collaborazione nell'interesse della famiglia<sup>4</sup>. Ciò chiarisce il quadro all'interno del quale può parlarsi di rilevanza giuridica del lavoro domestico, un quadro nel quale la stessa uguaglianza dei coniugi è il presupposto per la paritaria costruzione di una comunità 'solidale'<sup>5</sup>, piuttosto che non dell'esercizio di diritti individuali. Ad ogni modo è questo il contesto in cui il lavoro domestico si pone come elemento costitutivo del regime patrimoniale primario della famiglia: l'obbligo di contribuzione segna la vigenza del principio solidaristico (o contributivo) sulla cui base si erige la comunità familiare e, nel contempo, la pari dignità, a tali fini, del lavoro domestico e del lavoro professionale esprime il riconoscimento del valore anche *economico* rivestito dal contributo presta-

taluni membri della comunità prestare un rilevante apporto senza alcuna garanzia di adeguato e certo compenso. L'istituto infatti parifica, sul piano giuridico-formale ed economico-produttivo, l'apporto fornito dal familiare lavoratore con quello della *caregiver*. La disciplina dell'art. 230 *bis* c.c. apre quindi l'ingresso ad una valutazione alla stregua del mercato del lavoro produttivo e del lavoro riproduttivo, nel senso che entrambi sono remunerati nella misura dei profitti dell'impresa e del valore dell'azienda familiare. La logica della norma sembra tale da produrre un'osmosi fra famiglia e mercato non dissimile da quella auspicata dal femminismo della produzione/riproduzione. In un caso come nell'altro il nocciolo del mutamento sta nella retribuzione del lavoro domestico alla stregua di valori di mercato. Naturalmente una tale prospettiva, così come viene a configurarsi nel diritto vigente, ha un impatto sociale limitato innanzitutto in ragione dell'ambito di applicabilità dell'art. 230 *bis*. Infatti, l'equiparazione fra lavoro riproduttivo e lavoro produttivo vale solo in riferimento all'attività d'impresa: ne sono escluse tanto l'attività libero-professionale, quand'anche esercitata su larga scala, quanto l'attività di lavoro dipendente, sia pure particolarmente qualificata e assorbente. Inoltre, prevale un'interpretazione restrittiva che nega la rilevanza del lavoro domestico prestato in un nucleo familiare diverso da quello specificamente proprio del familiare imprenditore, ancorché coinvolto nell'attività dell'impresa. In merito ai limiti dell'attuale disciplina dell'impresa familiare come strumento di riconoscimento del valore di scambio prodotto dall'accudimento endofamiliare, nonché sull'opportunità di estendere dell'ambito applicativo dell'istituto al di là dell'ambito oggettivo e soggettivo descritto dalla norma, si vedano, fra gli altri, M. R. Marella, *Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazione e resistenze*, cit., p. 249 ss., V. Roppo, *Donne, famiglie, lavori: sopra le possibilità e i limiti del diritto di famiglia*, in «Pol. dir.», 1986, 222, 228 e V. Colussi, *Impresa familiare*, in *Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. comm.*, VII, Torino, 1992, p. 174, G. Palmeri, *Del regime patrimoniale della famiglia*, II, Art. 230 *bis*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna, 2004, p. 78; S. Patti, *La prestazione di lavoro nell'impresa familiare*, in *Dir. lav.*, 1976, I, p. 103 s. Quanto invece alle aperture e le criticità che ancora permangono circa l'applicabilità dell'impresa familiare alle coppie di conviventi non coniugati – anche a seguito della recente introduzione dell'art. 230 *ter* da parte della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – cfr. G. Quadri, *Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 *ter* c.c.*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2017, 3, 590; P. Passalacqua, *Profili lavoristici della L. n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze di fatto*, in *Working Papers – C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, 2017, 320, p. 16 ss; A. Albanese, *Famiglia e impresa dopo la legge n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze*, in *Contratto e impresa*, 4/2019, pp. 1586-1616; G. Guerrieri, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2018, 4, 1007; M. Tola, *Famiglia, famiglie e discriminazioni nell'impresa familiare*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2017, 6, 888.

3 Art. 143 cod. civ., comma 1, "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri".

4 Art. 143 cod. civ., comma 2, "Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione".

5 Cfr. A. Falzea, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Rivista di diritto civile*, 1977, I, 609; per una lettura egalaritaria cfr. G. Ferrando, *Diritti e doveri nascenti dal matrimonio*, in *Giurisprudenza del diritto di famiglia. Casi e materiali*, a cura di Bessone, II, VI ed., Milano, 2002, p. 54.

to dal coniuge in termini di lavoro casalingo<sup>6</sup>. Al contempo, ciò determina anche il limite di rilevanza del lavoro domestico effettivamente prestato, poiché esso non potrà essere oggetto di pretese restitutorie o riparatorie al termine della vita in comune se non quando se ne possa dimostrare l'esorbitanza rispetto all'obbligo di contribuzione<sup>7</sup>. Se, di conseguenza, assumiamo come pietra angolare dello statuto giuridico del lavoro domestico l'art. 143, comma terzo, cod. civ. in considerazione della sua portata generale, dobbiamo ritenere che l'equilibrio fra produzione e riproduzione, soprattutto in rapporto alla divisione dei ruoli fra i generi all'interno della famiglia, sia volutamente indeterminato e lasciato all'autonomia decisionale dei coniugi. Si è infatti notato che la scelta del legislatore è qui consapevolmente antiautoritaria, in quanto rinvia alla regola dell'accordo, ravvisabile nell'art. 144 cod. civ., che dunque si confermerebbe norma di chiusura del sistema giusfamiliare<sup>8</sup>.

Ma davvero il lavoro domestico può essere oggetto di un accordo fra i coniugi? Entro quali limiti? Innanzitutto, una notazione d'ordine sociologico sembra opportuna in questo forse più che in altri settori del diritto privato: esiste ancora una certa distanza fra la famiglia ideale (a tratti) disegnata dal regime giuridico e la realtà. In teoria il fatto di dedicarsi prevalentemente o esclusivamente all'attività domestica dovrebbe essere il frutto di una libera scelta ovvero di una scelta condivisa con l'altro coniuge; soprattutto i coniugi dovrebbero poter negoziare fra loro una tale decisione, muovendo da una condizione di parità: ciò è quanto si desume dal combinato disposto dagli artt. 143 e 144 cod. civ. Tuttavia, una combinazione di fattori sociali e culturali di carattere generale, oltre che condizioni di svantaggio o di discriminazione sul posto di lavoro, fanno sì che le mogli siano in obiettive condizioni di svantaggio. L'esercizio dell'autonomia privata che la regola dell'accordo vorrebbe posta a fondamento dell'istituzione famiglia presuppone un'uguaglianza non soltanto formale; invece il *gap* fra famiglia ideale e realtà sociale fa sì che l'ideale criterio della scelta libera e consensuale può essere ipotecato in modo pesante dai rapporti di forza esistenti fra uomini e donne nella società e fra marito e moglie all'interno della famiglia, riducendo l'aspirazione alla pari dignità di sfera domestica e sfera produttiva – come rispecchiate dagli obblighi reciproci di collaborazione e contribuzione a carico dei coniugi (art. 143, comma secondo e terzo Cod. civ.) – ad un mero *wishful thinking*.

In realtà il problema della praticabilità di un accordo concernente il lavoro casalingo è giuridico prima ancora che sociale, stante l'impianto solidaristico del dovere di contribuzione di cui all'art. 143, comma terzo. Qui la specialità del diritto di famiglia gioca il suo ruolo cruciale condizionando modalità e contenuti di un eventuale accordo, e con ciò marcando chiaramente i confini oltre i quali la logica del mercato si rivela irricevibile. Poiché, come già abbiamo osservato, il profilo del lavoro casalingo resta a tutt'oggi una sorta di roccaforte della dicotomia famiglia/mercato, proprio uno di quegli aspetti rispetto al quale ancora la nota metafora di Jemolo mostra la sua forza persuasiva<sup>9</sup>, non c'è da stupirsi che sia trattato in maniera analoga un po' ovunque all'interno della tradizione giuridica occidentale. Il punto d'approdo del ragionamento appare in qualche misura definitivo: il lavoro casalingo prestato in favore dei familiari non può mai divenire lavoro retribuito, mai accedere alla logica del mercato e dello scambio, mai essere 'contrattualizzato'. La solidarietà qui impone una qualificazione (giuridica) in termini di non patrimonialità che contraddice la sostanza economica del lavoro casalin-

6 G. Ferrando, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* Cicu-Messineo, V, t. 1, Milano, 2002, p. 89 ss., spec. 91.

7 G. Ferrando, loc. cit., p. 92.

8 L'art. 144 cod. civ, rubricato *Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia*, sancisce infatti che: "I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".

9 È infatti lo stesso Jemolo ad affermare che "la famiglia appare sempre come un'isola che il mare del diritto può solo lambire, ma lambire soltanto". A. C. Jemolo, *La famiglia e il diritto* in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, III-1949

go come lavoro produttivo e nega le profonde interconnessioni fra lavoro esterno e lavoro interno alla sfera familiare che sono sullo sfondo. La regola dell'accordo che si vorrebbe necessario corollario del regime primario è svuotata di significato da un'interpretazione dominata dalla logica della solidarietà familiare, nella quale, in sostanza, lo spazio per l'autonomia è riassorbito dal regime legale. Quest'ultimo si manifesta infine come il residuo tollerato del patriarcato nel diritto di famiglia, ossia l'estrema concessione che l'impostazione liberale-egualitaria dei rapporti familiari - impostasi ovunque in occidente a far data dal secondo dopoguerra - fa all'originaria radice patriarcale dell'istituzione, riaggiustando con essa un compromesso che vede, da una parte, il trionfo dell'eguaglianza giuridica dei coniugi, il tramonto dell'indissolubilità del matrimonio, il riconoscimento della pari dignità dei figli legittimi e naturali, e persino l'affermazione del principio del consenso nel sesso coniugale, ma, dall'altra, la persistenza di una sfera riproduttiva drammaticamente attraversata dalla differenza di genere, sostanzialmente opaca alla negozialità, cui l'individualismo borghese proprio dei rapporti di mercato resta pregiudizialmente estraneo. In questo quadro ricostruttivo, il lavoro domestico e di cura si staglia dunque, e non a caso, come roccaforte della specialità del diritto di famiglia, come materia di sua competenza *esclusiva*. Una *sacca di resistenza* in larga parte sottratta al processo di intrusione del diritto comune che, da decenni, caratterizza la moderna disciplina giusfamiliare<sup>10</sup>.

Adottando quindi un approccio critico, volto a decostruire la presunta neutralità delle norme attraverso l'analisi dei processi e dei rapporti di forza ad esso sottesi, appare evidente come quella di non disciplinare un determinato fenomeno si traduce in una precisa scelta di politica del diritto. Decidendo di regolarla o meno, il diritto non si limita infatti a recepire o ignorare la realtà. Al contrario esso, come ben evidenziato dal femminismo critico maturato in seno al movimento dei *Critical Legal Studies*, influisce strutturalmente sui fenomeni che regola, in virtù della sua efficacia performativa, modificando le relazioni di potere tra i soggetti che ne sono destinatari e producendo identità individuali e collettive<sup>11</sup>. Il discorso giuridico, al pari di ogni altro linguaggio scientifico, costituisce un dispositivo di potere che organizza la trasmissione del sapere incidendo direttamente sul pensiero e l'agire umano e determinando i comportamenti sociali<sup>12</sup>. Il modo in cui il diritto sceglie di regolare (o non regolare) determinati rapporti, determina quindi il consolidarsi di specifici risultati tanto sul piano economico, quanto su quello sociale e simbolico. Centrale, a tal proposito, risulta il ruolo disciplinare dell'omissione<sup>13</sup>. Anche la non regolamentazione instaura surrettiziamente un regime giuridico, distribuisce potere e risorse, riconosce posizioni giuridiche soggettive, sino a identificare un vero e proprio statuto giuridico della materia non regolamentata. Nel caso di specie, racchiudere il lavoro di cura all'interno del ristretto ambito del diritto di famiglia, rendendolo impermeabile alle regole proprie del diritto comune, si traduce in una sua parziale invisibilizzazione, nonché nella perdita di potere negoziale, economico e di tutela da parte di chi lo svolge. Un disconoscimento che concorre, peraltro, a rafforzare lo svilimento del ruolo sociale rivestito e dell'indispensabile apporto fornito dalle *caregiver* non solo al *manage* familiare, ma al benessere della collettività tutta.

Nel caso del lavoro di cura, la laconicità del diritto ha quindi condotto a consolidare pregiudizi e luoghi comuni che da sempre accompagnano l'accudimento, considerato un insieme di compiti ma-

10 Per una trattazione diffusa di questo specifico profilo, sia consentito il rinvio a M. R. Marella, *Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazione e resistenze*, cit.

11 Sia consentito il rinvio a M. R. Marella, S. Catanossi, *Il contratto e il mercato sono maschili? Teorie de-generi intorno al consenso contrattuale*, in G. Rojas Elgueta e N. Vardi (a cura di), *Oltre il soggetto razionale*, RomaTrE-Press, p. 173;

12 Cfr. C. Dalton, *An Essay in the Deconstruction of Contract Doctrine*, 94 *Yale Law Review* (1984-1985), p. 997.

13 Come chiarito da W. N. Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, 23 *Yale Law Journal* 16 (1913).



nuali poco gratificanti per chi li svolge. Inoltre, ciò ha finito per rimarcare, nell'immaginario comune, la contrapposizione tra lavoro *stricto sensu* produttivo e quello di riproduzione sociale, concorrendo a rafforzare la tradizionale suddivisione di ruoli e di potere all'interno della famiglia e della società tutta. È bene sottolineare come in questa sede il termine riproduzione sociale – in linea con l'analisi femminista della cura – non sia inteso nella sua accezione strettamente letterale. In una prospettiva di analisi femminista del diritto e dei fenomeni sociali, il termine non si riferisce esclusivamente all'attività di procreazione biologica, che pur certamente ne rappresenta una componente centrale. Al contrario, il concetto di riproduzione sociale deve essere inteso in senso più ampio e articolato, ricomprendendo un complesso di attività e mansioni che rispondono a bisogni ineludibili degli individui e della società nel suo complesso. Pertanto, la riproduzione – nell'accezione prescelta dal femminismo materialista: riproduzione della forza-lavoro – assume in questa prospettiva diverse connotazioni – biologiche, materiali, affettive, culturali, relazionali – che dipendono da un contesto sociale storicamente determinato e sono destinate a mutare con esso. Destinatari di tali attività non sono dunque soltanto soggetti non autosufficienti e connotati da maggior vulnerabilità, essenzialmente minori e anziani. Infatti, buona parte del lavoro riproduttivo endofamiliare ed extrafamiliare viene svolto nei confronti di individui pienamente autonomi, come nel caso del coniuge o dei figli maggiorenni. In particolare, il termine riproduzione può riferirsi ad un insieme eterogeneo di compiti che vanno dalla riproduzione biologica all'accudimento materiale, passando per il complesso di prestazioni indispensabili per la formazione, il benessere, la salute, la cura e lo sviluppo psicofisico dell'individuo, a beneficio della collettività tutta<sup>14</sup>.

Come affermato sin dai primi anni '70 dal femminismo della produzione/riproduzione, ancora oggi la distribuzione del lavoro di riproduzione sociale segue andamenti ben delineati sotto il profilo del genere<sup>15</sup>. Le più recenti statistiche hanno infatti dimostrato come la stragrande maggioranza del lavoro di cura endofamiliare venga ancora svolto dalla popolazione femminile. Si stima che in Italia appena il 20% degli uomini dedichi quotidianamente parte del proprio tempo alle faccende domestiche ed all'accudimento di familiari non autosufficienti<sup>16</sup>. L'enorme ed eterogeneo carico di lavoro di cura non retribuito continua quindi a ricadere sulle donne, aumentandone la vulnerabilità all'interno della coppia<sup>17</sup>. Pur non essendo questa la sede idonea ad analizzare le differenti ragioni sociali, politi-

14 Per un'analisi della definizione e della struttura del lavoro di riproduzione sociale degli individui cfr. in particolare A. Del Re, *Struttura capitalistica del lavoro legato alla riproduzione*, in Chisté L., Del Re A, Forti E., *Oltre il lavoro domestico. Il lavoro delle donne tra produzione e riproduzione.*, Verona, 2020, pp. 19-64; M.R. Dalla Costa, *Potere femminile e sovversione sociale*, Venezia, 1977, pp.33-47; S. Federici, *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*, PM Press, New York, 2012; L. Fortunati, *L'arcano della riproduzione. Casalinghe, prostitute, operai e capitale*, Venezia, 1981, p. 41 ss.

15 Cfr. soprattutto J. Mitchel, *La condizione della donna*, Torino, Einaudi, 1972.

16 Dati ISTAT 2016 <https://www.istat.it/donne-uomini/bloc-3d.html?lang=it>

17 Oltre agli equilibri interni ai rapporti familiari, la divisione sessuale del lavoro fra produzione e riproduzione, con la assegnazione assolutamente prevalente alle donne delle prestazioni di accudimento, ha un impatto tale – in termini tanto simbolici quanto economici – da influenzare le stesse dinamiche del mercato del lavoro. La portata del fenomeno è tale che, opportunamente, la sociologia ha iniziato a riferirvisi in termini di *femminilizzazione* del lavoro, in quanto questo viene progressivamente ricondotto entro gli schemi dell'accudimento domestico. Al contrario infatti di quanto rivendicato dai movimenti femministi, piuttosto che ad un riconoscimento del carattere produttivo del lavoro di cura, si è assistito ad un addomesticamento del lavoro professionale. L'accudimento endofamiliare assurge infatti allo status di modello per un mercato del lavoro sempre più precario e privo di garanzie. In linea generale, al concetto di femminilizzazione del lavoro sono ricondotte almeno quattro diverse accezioni: 1) il massiccio ingresso delle donne nel mercato del lavoro, 2) il cambio di natura del lavoro stesso, divenuto maggiormente flessibile e meno tutelato, sul modello dei lavori tradizionalmente femminili; 3) la diffusione dei modi e dei tempi e, in particolare, della componente affettiva e emozionale tipica del lavoro

che, economiche e culturali che ne sono la causa<sup>18</sup>, il fatto che tale onere gravi quasi integralmente sulle donne costituisce, di fatto, uno dei principali fattori ostativi rispetto al raggiungimento di una piena emancipazione e parità di genere. Tutto questo appare ancor più evidente alla luce della situazione imposta dalla diffusione del Covid19. Il divario tra i sessi – in termini di reddito, istruzione, accesso al mercato del lavoro ed alle cariche dirigenziali – è stato infatti fortemente aggravato dalla pandemia, comportando un generale arretramento anche rispetto alle conquiste acquisite negli ultimi decenni. La diffusione dello *Smart working* ha infatti significato per molte donne una moltiplicazione esponenziale del carico di lavoro complessivo, arrivando ad una indistinguibile sovrapposizione tra il tempo dedicato all'attività professionale, alla cura ed alla sfera privata. Un fenomeno che, unitamente alla riduzione generalizzata dei salari, alle chiusure imposte a molte attività commerciali, all'assenza di servizi di esternalizzazione della cura e meccanismi sostitutivi di welfare, ha condotto ad una crescita drammatica della disoccupazione femminile. Come evidenziato dalle più recenti statistiche, la crisi economica innescata dalla pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo: a dicembre 2020 si sono persi 101 mila posti di lavoro, 99 mila di questi erano occupati da donne<sup>19</sup>. Ancora una volta, l'ineguale distribuzione del carico dell'accudimento tra i generi finisce per penalizzare la popolazione femminile, inducendo nuovi fenomeni di marginalizzazione economica ed incrementando il divario esistente.

Ad emergere da questo quadro è la contraddizione che caratterizza la riproduzione all'interno delle società neoliberali. Da un lato, lo smantellamento dei sistemi di welfare ne ha reso quanto mai evidente l'assoluta centralità. Essa, infatti, risponde a bisogni ineludibili della persona, che vanno dalla riproduzione biologica all'accudimento materiale, passando per l'insieme di prestazioni indispensabili per la formazione e lo sviluppo psicofisico dell'individuo. Dall'altro, la perdurante assenza di un pieno riconoscimento del suo carattere produttivo, finisce paradossalmente per danneggiare il soggetto che vi si dedica, rinunciando in molti casi a realizzare appieno le proprie aspettative reddituali.

È tuttavia essenziale sottolineare come quella del lavoro di cura femminile costituisca una realtà composita, niente affatto priva di contraddizioni. Al suo interno, infatti, esistono differenti livelli di vulnerabilità che non possono essere ignorati. Sarebbe irragionevole credere che eventuali disparità colpiscano in egual misura tutte le soggettività che ne sono coinvolte. Così come parimenti essenziale è rifuggire l'ingenuo errore di ritenere che, all'interno della categoria delle lavoratrici domestiche, sus-

---

di cura ben oltre la sfera domestica, ai molti lavori 'cognitivi'; infine oggi persino 4) l'estensione del carattere saliente del lavoro riproduttivo, la gratuità, ad altre tipologie di attività lavorative, in particolare al lavoro giovanile (stages, tirocinii, ecc.). Si è quindi assistito ad un radicale rovesciamento di prospettiva: se negli anni '70 il femminismo materialista attaccava la dicotomia produzione/riproduzione e reclamava un reddito per il lavoro domestico affermando che tutto è produzione, oggi tutto il lavoro sembra mimare piuttosto la riproduzione. Sul tema fondamentale la riflessione di G. Standing, *Global Feminization Through Flexible Labor, World Development*, 1989, vol. 17, issue 7, 1077-1095; e in Italia C. Morini, *Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo*, Verona, 2010. Cfr. anche M. R. Marella, *Un reddito garantito per un nuovo modello sociale europeo* in - *Quaderni per il Reddito* n° 4 - Luglio 2016, a cura del BIN (Basic Income Network); Ead., *Ni Una Menos. Un reddito di autodeterminazione contro lo sfruttamento capitalistico e patriarcale*, in *Non un reddito di meno. Reddito di base per l'autodeterminazione*. Numero speciale dei Quaderni del Reddito, a cura del BIN (Basic Income Network) – Italia, in occasione dello sciopero generale delle donne dell'8 marzo 2017; G. Capuzzo e M. Di Masi, *Le ragioni del reddito garantito*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, Anno XXXIII, n.2 2015.

18 Per una analisi approfondita, si consenta il rinvio a M. R. Marella, *Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazioni e 'resistenze'. Il lavoro domestico e la specialità del diritto di famiglia*, in in F. Ruscello (a cura di), *Studi in onore di Davide Messinetti*. vol. 2, p. 133-170, Napoli, ESI.

19 Così le statistiche riportate da QuiFinanza, in occasione dello sciopero delle donne dell'8 marzo 2021 <https://quifinanza.it/lavoro/lavoro-da-gender-pay-gap-a-effetto-pandemia-la-crisi-travolge-le-donne/468947/>.



sista una sostanziale omogeneità. La questione deve esser quindi analizzata muovendo dai differenti livelli che la compongono.

## 2. L'esternalizzazione del lavoro di cura

Il primo aspetto da considerare è quello che concerne la cosiddetta *esternalizzazione* del lavoro di cura. Si tratta di un fenomeno in base al quale, a fronte di una retribuzione, il carico del lavoro riproduttivo necessario alla sopravvivenza del nucleo viene delegato, in tutto o in parte, a soggetti estranei al rapporto familiare. Il crescente sviluppo di tale prassi può esser ricondotto ad una pluralità di fattori. In primo luogo, un ruolo centrale viene svolto dall'ineludibilità dei bisogni cui il lavoro di cura risponde: al fronte del mutare del contesto socioeconomico di riferimento, la costanza delle necessità di accudimento ha infatti imposto che il *deficit* di cura all'interno della famiglia dovesse esser compensato dal ricorso a prestazioni equivalenti, scambiate sul mercato. Alla creazione di tale *deficit* ha concorso la progressiva crescita della popolazione femminile attiva<sup>20</sup>, attraverso una maggior inclusione nel mercato del lavoro *formalmente produttivo*<sup>21</sup>. Alla luce della rigida divisione sessuale del lavoro di cura all'interno della coppia, l'impossibilità per le donne lavoratrici di occuparsi a tempo pieno dell'accudimento ha quindi imposto alle famiglie di ricorrere all'assunzione di *caregiver* professionali. Ciò anche in virtù del progressivo innalzamento dell'aspettativa media di vita, che ha visto conseguentemente lievitare la domanda relativa all'accudimento di persone anziane, più o meno autosufficienti. Infine, lo sviluppo di questo specifico settore del mercato è in larga parte dovuto all'assenza di adeguati meccanismi sostitutivi di *welfare*. Si tratta di un deficit strutturale che ha portato (e porta) a far ricadere il peso pressoché integrale del lavoro di cura sul nucleo familiare all'interno del quale il bisogno si produce<sup>22</sup>.

Secondo la ricerca "*Il valore del lavoro domestico*" condotta dall'Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico – DOMINA<sup>23</sup>, incrociando i dati Inps e Istat risulta che, a fine 2017, i lavoratori domestici regolarmente assunti dalle famiglie italiane sono circa 865 mila. Di questi, il 54,4% è composto da colf ed il restante 45,6% da badanti, con una crescita complessiva, nei dieci anni precedenti, pari al 26%.

Diversamente da quello intrafamiliare, il lavoro domestico esternalizzato sembrerebbe comportare una serie di vantaggi. In primo luogo, esso viene considerato a tutti gli effetti come un lavoro produttivo, immesso nel mercato e, in quanto tale, adeguatamente tutelato e retribuito. Il lavoro di cura è quindi economicamente e giuridicamente riconosciuto come tale, almeno parzialmente, solo qualora

20 Dal 1977 al 2018 il tasso di occupazione è cresciuto di solo 4,8 punti percentuali nel complesso, ma analizzato per genere evidenzia dinamiche contrapposte dei due sessi: per gli uomini il tasso di occupazione è sceso di 7 punti (dal 74,6 al 67,6%), mentre per le donne è aumentato di 16 punti (dal 33,5 del 1977 al 49,5%). Dati ISTAT 2020 [https://www.istat.it/it/files/2020/02/Memoria\\_Istat\\_Audizione-26-febbraio-2020.pdf](https://www.istat.it/it/files/2020/02/Memoria_Istat_Audizione-26-febbraio-2020.pdf).

21 È il caso di sottolineare come l'artificialità delle dicotomiche contrapposizioni produzione-riproduzione e famiglia-mercato sia stata ormai ampiamente disvelata dalla letteratura femminista e dagli studi economici in materia. Si confronti, *ex plurimis*, G. Becker, *A Treatise on the Family*, Cambridge, 1981; S. James, *A Woman's Place*, 1952; A. Oakley, *The Sociology of Housework*, London, 1974; M.R. Dalla Costa, *Potere femminile e sovversione sociale*, Venezia, 1977; R. Sarti, A. Bellavitis, M. Martini (a cura di), *What is work?* cit.

22 Per una diffusa analisi sul tema, si rinvia a C. Morini - A. Fumagalli, *La vita messa al lavoro, Il caso del valore-affetto*, in *Sociologia del lavoro*, 2009, pp. 113 ss.

23 <https://associazionedomina.it/wp-content/uploads/2018/12/Ricerca-DOMINA-Lavoro-domestico10.pdf>.

svolto da soggetti che non appartengono al nucleo familiare cui le prestazioni afferiscono. Sarebbe tuttavia semplicistico ed inesatto affermare che il lavoro domestico esternalizzato costituisca una risposta adeguata al problema del generale disconoscimento giuridico ed economico di carattere produttivo del lavoro domestico. Evidenti criticità permangono sotto una serie di differenti profili. Tanto per cominciare, il lavoro di cura esternalizzato si presenta, in massima parte, come lavoro nero: se si considera che in Italia il numero complessivo di lavoratori e lavoratrici domestiche è stimato attorno a 2 milioni, ad emergere è l'allarmante dato per il quale quasi il 60% dei rapporti viene gestito in modo informale e non contrattualizzato. Un tasso nettamente superiore rispetto alla media di tutte le attività economiche, in cui la media di irregolarità è del 13,5%<sup>24</sup>.

Sebbene quindi si abbia un suo parziale riconoscimento sul piano produttivo, esattamente come il lavoro di cura tradizionale - e diversamente dagli altri lavori subordinati - nella maggior parte dei casi l'accudimento professionale non gode delle medesime garanzie.

Inoltre è interessante notare che, se il lavoro nero extradomestico, oltre che dalle inevitabili conseguenze sanzionatorie sul piano giuridico, è accompagnato da un generalizzato stigma sociale, la stessa cosa non può dirsi per il lavoro di cura professionale. L'opinione pubblica tende infatti a riconoscere il disvalore della condotta del datore di lavoro irregolare, il quale finisce per danneggiare non soltanto il lavoratore, privandolo delle tutele minime delle quali dovrebbe godere, ma la collettività tutta, in termini di diminuzione del gettito derivante dall'evasione fiscale. Tale recriminazione sembrerebbe invece non ravvisarsi nel caso in cui il rapporto irregolare abbia ad oggetto prestazioni di cura. Viene infatti ritenuto socialmente *più* accettabile che una collaboratrice domestica o una badante possa lavorare senza alcun contratto o garanzia.

Dal punto di vista socioculturale prima che giuridico, ciò è indicativo del fatto che, anche quando al capitale figurativo prodotte dal lavoro di cura viene attribuito un valore economico scambiabile sul mercato, questo rimane un *non-lavoro*, cui non spetta il medesimo livello di considerazione o tutela. Com'è stato osservato, il lavoro di cura è avvertito come scarsamente dignitoso non tanto, e non solo, per il suo essere manuale. Al contrario, svileniti e diseguali sono i rapporti all'interno dei quali viene svolto e che, inevitabilmente, concorre a rafforzare<sup>25</sup>. Nella percezione comune, esso non si conforma agli standard neoliberali in cui siamo abituati a pensare il *modello sociale* della donna emancipata. La *colf* non rispecchia le aspettative che la società nutre rispetto all'emancipazione femminile, poiché la sua attività lavorativa, anche quando formalmente riconosciuta in quanto tale, appare difettare di *agency*. Il lavoro di cura ha tradizionalmente rappresentato – e continua a rappresentare – un lavoro intrinsecamente femminile non retribuito, visto come una vera e propria performance di genere, come parte integrante del "*fare genere*"<sup>26</sup>. Alla creazione ed al consolidamento di tale percezione concorrono una pluralità di fattori. In primo luogo, ciò avviene proprio poiché le lavoratrici domestiche svolgono sul mercato un lavoro che è diffusamente avvertito come incarnazione empirica e consacrazione simbolica della subalternità femminile rispetto al modello patriarcale, presente in forma di crittotipo all'interno della famiglia.

Inoltre, una delle principali fonti del pregiudizio che accompagna l'accudimento è da ricercarsi nelle stesse dinamiche del mercato neoliberale in cui le lavoratrici operano. Il mercato, infatti, pur attribuendo alle sue varie articolazioni un valore di scambio, stenta a riconoscere la rilevanza in sé della riproduzione sociale generalmente intesa, etichettandola come non produttiva, solo occasionalmente oggetto di retribuzione. Ciò in contrapposizione al *totem* della produzione, valore supremo, tutelato

24 DOMINA, *Il valore del lavoro domestico*, cit.

25 Così B. Ehrenreich, *Collaboratrice domestica, agli ordini!*, in *Donne globali. Tate, colf e badanti*, Milano, 2002, p. 91

26 Si veda S. Bowlby, "*Doing Home*": *Patriarchy, Caring, and Space*, 20 *Women's Stud. Int'l* 343, 345-46 (1997) e E. Goffman, *The Arrangement Between the Sexes*, 4 *THEORY & Soc'Y* 301, 302 (1977).

al di sopra di ogni altro ed a qualsiasi costo, come la recente emergenza pandemica ha fatto emergere in tutta la sua drammaticità.

Le ragioni di questa disparità di percezione affondano quindi le loro radici in elementi di natura economica, culturale e sociale. Percezione che, come si è visto, si traduce in una differente considerazione giuridica delle prestazioni erogate. I compiti della lavoratrice domestica, infatti, anche quando madre, non presentano nulla di diverso rispetto a quelli che da secoli le donne svolgono nelle rispettive mura domestiche. Compiti che, verosimilmente, loro stesse continueranno a svolgere una volta tornate alle loro case, dopo la conclusione l'orario di lavoro. Con la differenza, per vero non trascurabile, che queste lavoratrici godono del "privilegio" – perché tale viene avvertito – di esser remunerate per un lavoro che altre svolgono quotidianamente e gratuitamente. Ciò anche nel caso in cui la loro posizione professionale non venga regolarizzata.

Ben diversa è la percezione del lavoratore, maschio, non contrattualizzato. Nella tradizionale distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia, al maschio-padre spetta il compito di procurare il reddito, facendo così fronte ai bisogni economici della famiglia. Nonostante negli ultimi decenni tale concezione stia subendo un forte ridimensionamento, soprattutto grazie alle lotte dei movimenti femministi, nell'immaginario diffuso è ancora il maschio, il *breadwinner*, a concorrere nel mercato, investendo la sua forza lavoro e restituendone i frutti. Questo, mentre la donna rimane in casa, occupandosi dell'accudimento del coniuge e della prole. È per questa ragione, con buona pace delle solenni enunciazioni di parità formale dei coniugi, anche sotto il profilo primario-contributivo, che l'infortunio sul lavoro dell'uomo viene avvertito come un evento di estrema drammaticità. L'inabilità al lavoro del maschio, infatti, non compromette solo la solidità economica del nucleo familiare, cosa che, evidentemente, fa anche la perdita di capacità reddituale di una lavoratrice domestica. Il punto essenziale è che l'impossibilità maschile di produrre reddito finisce per incrinare la tradizionale suddivisione dei ruoli all'interno della famiglia e della società tutta. Ecco perché indigna l'idea che l'uomo lavoratore possa non esser adeguatamente tutelato e contrattualizzato. Al contrario, a parità di anti-giuridicità, il danno subito dalla *caregiver* professionale rientrerebbe nella normale percentuale di alea che il suo lavoro socialmente impone. Certo, questo si tradurrà in un danno economico per il nucleo familiare di appartenenza, danno che, per vero, le corti tendono a riconoscere e risarcire nelle ipotesi in cui venga causato dal fatto illecito del terzo<sup>27</sup>. Tuttavia, il "privilegio" della remunerazione per un lavoro che, ancora oggi, viene considerato doveroso e gratuito, è avvertito come una contropartita sufficiente rispetto all'assenza di garanzie.

È opportuno sottolineare come, nonostante la generale arretratezza sul tema del diritto – rispetto all'economia, ad esempio<sup>28</sup> - alcuni dei più significativi passi verso il riconoscimento del carattere produttivo delle utilità prodotte dal lavoro domestico si sono avuti, almeno in alcuni sistemi giuridici, fra cui il nostro, nell'ambito della responsabilità civile. Nel caso, cioè, in cui le capacità lavorative della casalinga o della lavoratrice domestica professionale siano compromesse dal fatto illecito di un terzo. Nei rapporti coi terzi il lavoro domestico 'muta di natura' e assume rilevanza economica valutabile secondo parametri di mercato. La sua perdita configura dunque un danno patrimoniale, la cui sussistenza autorizza a ravvisare in esso un *asset* del quale è titolare il nucleo familiare nel suo complesso;

27 Cfr. *ex multis*, Cass., 15 novembre 1996, n. 10015, in Arch.civ., 1997, 750; Cass., 3 novembre 1995, n. 11453;

28 Cfr. G. Becker, *A Treatise on the Family*, Cambridge, 1981. Nel lavoro in parola, Becker, teorico della *New Home Economics*, propone il superamento della tradizionale contrapposizione tra i binomi impresa-produzione e famiglia-consumo. L'economista anglosassone, partendo da un'analisi delle concrete dinamiche di accumulazione delle società a capitalismo maturo, ritiene ben possibile che la produzione di valore economicamente rilevante possa avvenire in sede domestica. In un'ottica siffatta, la famiglia cessa di esser sede di mero consumo, divenendo luogo in cui merci e tempo vengono impiegati per produrre valore di mercato, destinato al consumo.

ovvero l'oggetto di un obbligo, l'adempimento del quale è impedito dall'incidente occorso alla casalinga. L'approccio della giurisprudenza italiana al tema si è dimostrato estremamente attento e analitico. Il lavoro domestico – riferito alla figura della casalinga – è ritenuto attività suscettibile di valutazione economica ed anzi attività produttiva di reddito. Nel caso in cui questo venga prestato all'interno del nucleo cui la *caregiver* appartiene, si parlerà più correttamente di un reddito c.d. *figurativo*, essendo il lavoro domestico prestato a titolo gratuito. Ad ogni modo, la riduzione di capacità lavorativa che si concretizzi nell'incapacità di svolgere in tutto o in parte il lavoro casalingo è considerata fonte di un danno patrimoniale, come tale autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico subito dalla casalinga. Quest'orientamento è senz'altro consolidato. Esso è talora accompagnato da ulteriori aperture nei confronti della *fisionomia* del lavoro casalingo quale impegno valutabile in termini economici ai fini risarcitori.

Già negli anni '70 è avvertita l'esigenza di affermare in giurisprudenza "una visione globale e panoramica della *complessa attività della casalinga*" quale attività che "...non si esaurisce – come avviene invece per altre categorie di soggetti produttori di reddito - in un sol campo, ma si estrinseca in campi ben disparati, che vanno dall'accudimento alle faccende domestiche, alla conduzione dell'azienda domestica, all'allevamento ed educazione della prole, all'assistenza al coniuge ed a volte alla collaborazione con lui nel mantenimento di rapporti sociali interessanti la sua attività di lavoro"<sup>29</sup>. Da ciò si fanno derivare importanti conseguenze sul terreno della liquidazione del danno e, ancor prima, della determinazione del '*reddito figurativo*', poiché, se il valore di mercato delle pure e semplici faccende domestiche può facilmente desumersi dal salario di una colf, l'apporto personale della casalinga va commisurato anche al livello culturale e al titolo di studio, mentre il suo ruolo di coordinamento *lato sensu* della vita familiare, come ha riconosciuto più di recente la Cassazione<sup>30</sup>, mantiene una sua fisionomia autonoma e, dunque, un suo valore economico, anche laddove la parte materiale delle mansioni domestiche sia in realtà affidata a persone estranee. Quest'ordine di valutazioni ha condotto in passato ad affiancare al danno commisurato al reddito figurativo (quello di una collaboratrice domestica con gli opportuni adattamenti) il danno alla vita di relazione, da liquidarsi in via equitativa, concernendo quegli apporti alla vita familiare che riguardano anche la "sfera associativa" (cioè l'intessere e il mantenere relazioni sociali) ed hanno, sia pur indirettamente, riflessi patrimoniali che interessano la famiglia nel suo complesso e l'attività professionale del marito nello specifico<sup>31</sup>. Oggi che il diritto italiano della responsabilità civile ha abbandonato la categoria del danno alla vita di relazione, si richiama il fondamento costituzionale del danno da riduzione della capacità di lavoro casalingo, ravvisandolo negli artt. 4 e 37 Cost., che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti della donna lavoratrice<sup>32</sup>. Con ciò si vuol ulteriormente scandire l'autonomia di tale pregiudizio rispetto alla compromissione della salute ed alla rilevanza dell'art. 32 cost. in sede di responsabilità civile. Ma è comunque il profilo della patrimonialità del lavoro casalingo a dominare la scena: la Cassazione ne esplicita ulteriormente il contenuto, affermando che il suo venir meno priva i familiari di "utilità economiche...attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza"<sup>33</sup>; tale complessità di mansioni comporta – si è detto - una quantificazione del danno al nucleo familiare che non può far riferimento al mero reddito di una collaboratrice domestica, ma piuttosto al triplo della pensione sociale<sup>34</sup>.

29 T. Napoli, 30 giugno 1977, in *Resp.civ. e prev.*, 1978, 456.

30 Cass., 6 novembre 1997, n. 10923, in *Arch.civ.*, 1998, 174.

31 In tal senso T. Napoli, 30 giugno 1977, cit.

32 Cass., 11 dicembre 2000, n. 15580, in *Arch.giur.circ. e sin.strad.*, 2001, 293.

33 Cass., 3 novembre 1995, n. 11453, cit.

34 Cass., 10 settembre 1998, n. 8970.

Un'ulteriore apertura e, anzi, una riconfigurazione della materia, si è manifestata di recente con riguardo all'ambito *soggettivo* rispetto al quale la compromissione della capacità di lavoro domestico ad opera del terzo rileva ai fini risarcitori. In primo luogo, la Suprema Corte ha superato gli angusti limiti di rilevanza della fattispecie, specificando che "la radicale evoluzione dei costumi non consente più di confinare la problematica in questione alla casalinga, essendo ormai ben possibile il sorgere del danno in questione anche con riferimento ad una donna che svolga anche attività casalinga e con riferimento ad un danneggiato di sesso maschile"<sup>35</sup>. In secondo luogo, si è finalmente abbandonata l'idea che il lavoro casalingo rivesta rilevanza patrimoniale soltanto in ragione dell'utilità che ne ricavano altri, cioè i familiari della casalinga ferita o uccisa, e non anche per il valore economico che esso rappresenta per chi lo pone in essere<sup>36</sup>. Precedentemente, l'attività casalinga era infatti ritenuta fonte di utilità solo per i familiari in favore dei quali è svolta, particolarmente all'interno della famiglia legittima. La fattispecie in oggetto era stata dunque ricostruita dalla giurisprudenza come un caso di interferenza illecita del terzo nell'adempimento, considerandosi la casalinga obbligata alle prestazioni di cura, e il marito e i figli titolari di un "diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell'ambito del rapporto familiare"<sup>37</sup>. Il mutato orientamento consente oggi di riconoscere valore economico anche all'attività domestica della persona singola, cosicché chi subisca una lesione all'integrità fisica che comprometta la sua capacità di svolgere le faccende casalinghe, come aver cura del proprio appartamento, della propria biancheria, cucinarsi i pasti, ecc., subisce non solo un danno biologico, comprendente anche la diminuzione della capacità lavorativa generica, ma anche uno specifico danno patrimoniale corrispondente alla sopraggiunta incapacità di provvedere a tali necessità. Come spesso accade, dinanzi all'inerzia del legislatore, le Corti, vincolate al divieto di *non liquet*, si sono dimostrate maggiormente recettive rispetto alle istanze provenienti dai mutamenti socioculturali che la questione involve. Nella valutazione della Cassazione, insomma, il lavoro domestico sembra aver passato il guado, divenendo *senza più dubbi* lavoro produttivo, dotato di un suo specifico ed autonomo carattere, ma ancora limitatamente al rapporto fra nucleo familiare – quale che sia la sua composizione – e terzi<sup>38</sup>.

### 3. Il lavoro di cura razzializzato: tra migrazioni e riproduzione sociale

La complessità del fenomeno indagato, nonché le criticità che questo comporta, non possono tuttavia esser compiutamente colte se non analizzando un piano ulteriore: quello della *razzializzazione del lavoro riproduttivo*, che da decenni ormai caratterizza il nostro Paese.

A partire dall'inizio degli anni Settanta, il settore del lavoro casalingo italiano è stato interessato da una serie di significativi mutamenti che hanno visto le domestiche sempre più restie ad accettare di lavorare continuativamente sotto lo stesso tetto dei loro datori di lavoro, spostandosi in settori differenti del mercato del lavoro ad ore. Ciò ha condotto ad una contrazione dell'offerta a fronte di una

<sup>35</sup> Cass., 3 marzo 2005, n. 4657, in *Arch.giur.circ. e sin.strad.*, 2005, 576.

<sup>36</sup> Cass., 3 marzo 2005, n. 4657, *cit.*

<sup>37</sup> Cass. 10 settembre 1998, n. 8970, *cit.* in tal senso saldandosi con una celebre decisione in tema di jus in corpus: v. Cass., 10 maggio 2005, n. 9801.

<sup>38</sup> Per un'analisi critica del ruolo svolto dalla responsabilità civile nel processo di privatizzazione della famiglia, si rimanda in particolare a M. R. Marella, 'Love Will Tear Us Apart': *Some Thoughts on Intrafamilial Torts and Family Law Modernization Between Italy and Canada*, in *Comparative Law Review*, Vol 7, No 2 (2016).



crescente domanda di lavoratrici domestiche da parte delle famiglie italiane<sup>39</sup>. Parallelamente, nei medesimi anni l'Italia ha iniziato a scoprirsi paese di immigrazione, confrontandosi con un fenomeno nel tempo divenuto strutturale, un *fatto sociale totale*<sup>40</sup>, che ha finito per investire e modificare il tessuto socioculturale ed economico esistente. Ciò ha comportato, tra le altre cose, un notevole incremento nella disponibilità di mano d'opera a basso costo, molta della quale è stata appunto assorbita nel crescente settore dell'accudimento professionale. La maggior parte di questa forza lavoro, contrattualizzata o – molto più frequentemente – in nero, è quindi costituita da soggettività migranti. Più specificatamente, da donne migranti che, assunte da altre donne native, finiscono per riprodurre e rafforzare i citati paradigmi di femminilizzazione del lavoro riproduttivo, benché esternalizzato<sup>41</sup>. Com'è evidente, la crescente percentuale di *caregiver* migranti ha imposto all'attenzione delle giuriste – e non soltanto di queste – nuovi scenari e criticità. E ciò è tanto più vero se si considera che solo di recente gli studi sul tema, per lungo tempo incardinati sulla retorica del *breadwinner*, hanno iniziato ad occuparsi di migrazioni femminili<sup>42</sup>.

Più in generale, tali mutamenti hanno condotto il pensiero femminista a confrontarsi con interrogativi inediti, ripensando la complessità della prospettiva di genere alla luce non più soltanto delle differenze di classe, ma di nazionalità, ponendo al centro il tema della cittadinanza<sup>43</sup>. Come meglio si vedrà, sotto questo profilo, il dibattito finisce per intercettare il tema dell'*intersezionalità*, sviluppatosi negli anni Ottanta con riferimento alla condizione delle donne afroamericane negli Stati Uniti<sup>44</sup>. Nonostante tale concetto non costituisca certo la formula magica per interpretare ogni conflitto, un approccio siffatto, capace di tenere insieme piani di analisi differenti ma fra loro interdipendenti (quelli della razzializzazione, del sesso, della classe, della nazionalità, dell'orientamento sessuale), può sicuramente contribuire a cogliere la complessità del fenomeno, rivelandone le numerose contraddizioni<sup>45</sup>.

39 Così J. Andall, *Gender, Migration and Domestic Service: The Politics of Black Women in Italy*, Aldershot, Ashgate, 2000

40 S. Mezzadra, M. Ricciardi, (a cura di), *No border. Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche*, Verona, 2013, p. 9 ss.

41 Non è un caso che, a tal proposito, alcune voci critiche abbiamo iniziato a parlare di *rivoluzione femminista fallita*, data la sostanziale incapacità delle lotte femministe di incidere nella distribuzione dei ruoli all'interno di un settore nevralgico come quello della riproduzione sociale. A tal proposito, si rinvia a G. Bascherini, S. Niccolai, *Regolarizzare Mary Poppins. Lavoro nello spazio domestico e qualità della cittadinanza*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, Fascicolo 3, dicembre 2010, pp. 504 ss.

42 Tra i molti, si vedano C. Wihtol De Wenden, *Atlas des migrations – un équilibre mondial à inventer*, Parigi, 2016; e A. Sambo, *Donne migranti: il soggetto e il cambiamento sociale*, in *Equilibri*, Fascicolo 1, 2017.

43 Sul tema si rimanda a R. Ferrari, *Donne, migrazioni e confini*, in S. Mezzadra, M. Ricciardi, (a cura di), *No border*, cit. p. 29 ss.; ed all'analisi di A. Colombo, *Razza, genere, classe. Le tre dimensioni del lavoro domestico in Italia*, in *Polis*, Fascicolo 2, 2003, pp. 319 ss.

44 Seminali i lavori di Kimberle Crenshaw maturati come noto nell'ambiente dei Critical Legal Studies: cfr. K. Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, 140 University of Chicago Legal Forum (1989), 139-167; Ead., *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, 43 Stanford Law Review (1991), pp. 1241-1299. Per una genealogia cfr. D. Kennedy, *Intersectionality and Critical Race Theory: A Genealogical Note from a CLS Point of View* (2017), available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3014312>.

45 Lo strutturarsi del pensiero intersezionale ha portato recentemente ad affiancare al concetto di *intersectional discrimination* quello di *multidimensional discrimination*. Al contrario dell'approccio intersezionale, che rinvia ad una certa separabilità delle identità e dei poteri sociali che le formano, quello multidimensionale sembrerebbe meglio cogliere l'inscindibile complessità dei piani delle identità e dell'oppressione. L'approccio multidimensionale sorge infatti dalla sintesi di riflessioni e



Lavoratrici domestiche, quindi, esposte ad un duplice livello di ricattabilità – in quanto donne e come migranti – che, spesso, aggiungono alla precarietà lavorativa ed all’assenza di garanzie contrattuali anche una maggior fragilità economica, una condizione di vulnerabilità e magari di clandestinità che non necessariamente investono altri gruppi di caregiver. Come facilmente intuibile, ciò dà spesso luogo a spirali che si autoalimentano: la mancanza di idonei meccanismi di ingresso regolare delle lavoratrici conduce alla clandestinità<sup>46</sup>. A sua volta, l’assenza di documenti porta a non poter stipulare un regolare contratto di lavoro, incrementandone la vulnerabilità economica e la propensione ad accettare lavori in nero, demansionati, con retribuzioni del tutto inadeguate al carico di lavoro svolto, e privi di ogni garanzia. Tale fenomeno è spesso accompagnato da quello che viene comunemente definito dai sociologi come uno *squilibrio di status*<sup>47</sup>. Rispetto al livello generale di istruzione – nonché alle professioni precedentemente svolte nei Paesi di provenienza – l’accudimento professionale finisce per rappresentare per queste donne uno strumento di ascesa economica e, contemporaneamente, di perdita di *status*, a causa del mancato riconoscimento economico e sociale del valore del lavoro svolto. Inoltre, la crescita del settore ha dato frequentemente vita a “*catene di esternalizzazione*”, le quali comportano *deficit* di accudimento nei nuclei di provenienza delle lavoratrici domestiche a contratto<sup>48</sup>.

metodi differenti, propri della Critical Race Theory e degli studi Queer. Ciò consente di porre l’accento sul fatto che non solo i singoli individui che li compongono, ma anche gli stessi gruppi sociali nel loro complesso presentano dimensioni molteplici, che non possono essere ignorate. La multidimensionalità mette quindi in rilievo come le diverse identità che gli individui che appartengono a diversi gruppi hanno (genere, sesso, classe) possano interagire fra di loro, alimentandosi e rafforzandosi reciprocamente. Questa condizione, nella quale tutti i gruppi subordinati si trovano, va oltre l’approccio meramente additivo, in cui una esperienza si cumula all’altra, ed enfatizza invece il modo in cui le varie forme di oppressione si trovano intrecciate in tutte le categorie identitarie. Così, all’interno dell’eterogeneo panorama delle caregiver professionali, ad esempio, troviamo non solo donne appartenenti a diverse etnie, ma con differenti status sociali ed un diverso orientamento sessuale. Per una bibliografia minima si veda *ex multis* D.L. Hutchinson, *Identity Crisis: Intersectionality, Multidimensionality, and the Development of an Adequate Theory of Subordination*, in *Michigan Journal of Race & Law* (2001), 6(2), 285–318; L. MC Whorter, *Sex, Race, and Biopower: A Foucauldian Genealogy*, in *Hypatia*, 19(3), 38–62 (2004); P.H. Collins, *Some Group Matters: Intersectionality, Situated Standpoints, and Black Feminist Thought*. in T.L. Lott & J.P. Pittman (ed.) *A Companion to African-American Philosophy*, Oxford: Blackwell (2003), 205–229, p. 208. In Italia si segnala l’interessante riflessione proposta da G. M. A. Scamardo in una tesi di dottorato dal titolo *La Critical Race Theory. Ricostruzione storico critica e analisi intersezionale della discriminazione*, Università degli Studi di Palermo, a.a. 2012/2013. Per una riflessione sulla CRT come strumento di analisi critica del diritto cfr. G. Marini, *Il colore nel diritto: costruire la soggettività nell’esperienza della Critical Race Theory*, in M. G. Berardini, O. Giolo (a cura di), *Le Teorie Critiche del Diritto*, Pisa (2017), p. 69 ss.

46 Per una diffusa analisi della complessità dei meccanismi di emersione delle lavoratrici domestiche irregolari, nonché dei canali di accesso legali per le *caregiver* migranti extracomunitarie, si rinvia a E. Santoro, *La nuova via della schiavitù*, in *Iride* (ISSN 1122-7893) Fascicolo 1, aprile 2010.

47 R.S. Parreñas, *Servants of Globalization. Women, Migration and Domestic Work*, Stanford University Press, 2001.

48 La premessa da cui parte la letteratura sulle catene di cura è la necessità di analizzare le relazioni interdipendenti di accudimento che si creano nel contesto transnazionale. Secondo tale ricostruzione, ad un’estremità della catena vi sarebbero di solito delle prestazioni gratuite, svolte all’interno del nucleo della *caregiver* nel suo paese d’origine. All’estremo opposto, invece, vi sarebbero le prestazioni di cura salariate che questa svolge nella nazione ospitante. Proprio tale retribuzione sarebbe alla base della creazione della catena. Di conseguenza, la catena della riproduzione globale si fonderebbe su un indefettibile presupposto: la presenza, nella famiglia di provenienza, di un soggetto (generalmente una figlia maggiore) che si prenda cura degli altri membri mentre sua madre lavora come tata. Che svolga, cioè, il ruolo suppletivo di tata dei figli di una tata migrante che, a sua volta, si prende cura del figlio di una famiglia in un paese ricco. Sul punto si veda la riflessione di H. Shamir, *What’s the Border Got to Do with It- How Immigration Regimes Affect Familial Care Provision - A Comparative*

Un'ulteriore criticità è rappresentata dal rischio di vere e proprie *segregazioni etniche*. Ciò anche attraverso l'operato di corpi intermedi informali che, per le ragioni più disparate, mediano tra domanda ed offerta di lavoro domestico nelle metropoli (basti pensare all'operato di molte associazioni cattoliche ed umanitarie). Paradossalmente, la loro efficienza nel favorire l'incontro tra domanda e offerta in specifici ambiti del mercato del lavoro, può contribuire a produrre processi di chiusura e stereotipizzazione etnica, come avvenuto, ad esempio, nel caso della comunità filippina o di quelle provenienti dell'est Europa, cui è attualmente delegato gran parte del lavoro domestico salariato svolto all'interno delle famiglie italiane<sup>49</sup>. Tale fenomeno ha per effetto quello di provocare un'apparente inclusione, un'*integrazione subalterna* appunto, dietro la quale si celano meccanismi di inferiorizzazione delle soggettività coinvolte. Esse, infatti, seppur possano apparire integrate rispetto ai nuclei familiari nei quali prestano servizio, ne restano ai margini, finendo per rimanere vittime di subalternità personale e lavorativa. Ciò è in larga parte dovuto alla gestione privata e del tutto informale del rapporto di lavoro tra le parti; nonché all'elevata ricattabilità economica e sociale alla quale le lavoratrici domestiche straniere sono esposte<sup>50</sup>. Fenomeni ben noti all'interno del mercato del lavoro neoliberale, ma che nel contesto domestico in cui la prestazione di cura generalmente si svolge, rendono tali meccanismi ancor più difficilmente riconoscibili e, quindi, disinnescabili<sup>51</sup>. Mutuando le categorie proprie del materialismo storico, è possibile infatti affermare che l'*addomesticamento* del lavoro di cura e l'isolamento delle soggettività che vi si dedicano, rischiano di ostacolare una presa generalizzata di coscienza circa la propria condizione esistenziale come politica e di classe, neutralizzandone così la conflittualità.

Tutte queste criticità hanno finito per esser ulteriormente acuite dall'emergenza pandemica legata al Covid-19<sup>52</sup> che, come ormai evidente, si è abbattuta con maggior gravità proprio sulle fasce della popolazione già economicamente e lavorativamente precarie<sup>53</sup>. Tra queste spicca la categoria delle lavoratrici domestiche professionali straniere e non 'regolarizzate', le quali sono in larga parte rimaste senza alcuna fonte di reddito per tutto il periodo del *lockdown*. L'assenza di una regolare situazione lavorativa ha infatti reso estremamente rischiosi, se non impossibili, gli spostamenti di colf, badanti e

---

*Analysis*, 19 AM. U. J. GENDER Soc. POL'y & L. 601 (2011), p. 613.

- 49 Su tale profilo, si confronti M. Ambrosini, *Gli immigrati nei mercati del lavoro: il ruolo delle reti sociali*, in *Stato e mercato*, Fascicolo 3, 2000, pp. 415-446.
- 50 Anche rispetto al carattere informale delle prestazioni erogate, il quadro giuridico di riferimento gioca un ruolo di assoluta centralità. La ricostruzione classica, diffusa soprattutto da una certa letteratura giusfamilistica, ha per lungo tempo considerato i settori informali come semplicemente al di fuori della portata del diritto. Una lettura siffatta ha finito inevitabilmente per trascurare il fatto che differenti sono i livelli di regolamentazione giuridica che possono interagire con il settore "informale", portando a vari gradi di informalità. Così facendo, il diritto ha abdicato al suo ruolo controfattuale di regolazione, consentendo che settori centrali del mercato, come quello che concerne le prestazioni di cura retribuite, venissero di fatto lasciate all'arbitrio delle parti coinvolte. Nel caso del lavoro domestico razzializzato, tantopiù forte è l'informalità, tanto più debole sarà la posizione contrattuale dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché la loro ricattabilità, soprattutto qualora siano privi di regolare permesso di soggiorno. Cfr. B. Guha-khasnobis, R. Kanbur, E. Ostrom, *Beyond Formality and Informality*, in B. Guha-khasnobis, R. Kanbur, E. Ostrom (a cura di), *Linking the Formal and Informal Economy: Concepts and Policies*, Oxford Scholarship Online (2006).
- 51 Cfr. M. Ambrosini, R. Lodigiani, S. Zandrini, *L'integrazione subalterna*, in *L'integrazione subalterna. Peruviani, Eritrei e Filippini nel mercato del lavoro milanese*, 1995, pp. 1-60.
- 52 Sul tema delle criticità emerse per le lavoratrici domestiche, professionali e non, al tempo del Covid-19, si rimanda al contributo di S. De Simoni, *La questione della riproduzione sociale*, comparso su *Infoaut* del 22 maggio 2020, rintracciabile al seguente indirizzo <https://www.infoaut.org/femminismo-genders/la-questione-della-riproduzione-sociale>.
- 53 Cfr. L. De Michele, *La sanità nel Regno Unito in Italia alla prova del Covid*, in *EuroNomade*, Dic 21, 2020.

babysitter. L'impossibilità di comprovare l'attività svolta, ha fatto sì che la loro condizione fosse non sussumibile nei *giustificati motivi di lavoro*, di cui ai Dpcm susseguitesi nel corso della prima ondata della pandemia. Esse, inoltre, per le medesime ragioni, si sono viste estromettere dall'apparato di sussidi e misure eccezionali di integrazione del reddito stanziate per far fronte all'emergenza, restando, di fatto, prive di qualunque forma di tutela o garanzia<sup>54</sup>.

Come evidente, a fronte della portata e rilevanza del fenomeno, del tutto insufficienti ed inadeguati risultano gli strumenti giuridici offerti dall'attuale legislazione. Un lampante esempio è stato recentemente rappresentato dal fallimentare tentativo di regolarizzazione posto in essere con la sanatoria di cui all'art. 103, comma 1, DL n. 34 del 19 maggio 2020<sup>55</sup>, convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020. Nelle intenzioni del legislatore, il provvedimento avrebbe dovuto rendere possibile l'emersione – anche attraverso l'introduzione di uno scudo penale ed amministrativo per i datori di lavoro – di rapporti di lavoro irregolare. In particolare, la sanatoria ha riguardato i rapporti in corso e quelli istituendi afferenti ai due settori nei quali si registra la maggior presenza di lavoratori e lavoratrici straniere, nonché i più elevati livelli di sfruttamento: quello del lavoro domestico, appunto, e quello dell'agricoltura. Tale possibilità è stata riconosciuta sia alle persone *ab origine* sprovviste di un titolo di soggiorno, che a coloro che avessero un permesso ormai scaduto e non rinnovato.

In entrambi i settori considerati, la farraginosità dell'iter burocratico da seguire, i costi della procedura, nonché la particolare complessità – ad opinione di molti irragionevole – dei requisiti richiesti, hanno finito per disattendere del tutto le aspettative<sup>56</sup>. In particolare, nel caso del lavoro domestico, sebbene le richieste siano state pari all'85% del totale delle domande trasmesse, i numeri complessivi si sono fermati ben al di sotto di quanto previsto: 207.542 richieste a fronte delle oltre 600.000 attese dal Viminale<sup>57</sup>.

Allo stato attuale, ad emergere è quindi la necessità di una legislazione che, da un lato, riconosca ed intercetti la domanda crescente di accudimento delle famiglie italiane e che, dall'altro, consenta alle lavoratrici migranti di svolgere la loro attività professionale in modo regolare e dignitoso, beneficiando delle tutele contrattuali e previdenziali alle quali hanno diritto. Una tale prospettiva mira, peraltro, a scongiurare i rischi di vittimizzazione delle stesse lavoratrici domestiche straniere. Nonostante le criticità evidenziate, e sebbene quella del lavoro di cura costituisca per tante la sola fonte reddituale possibile, compito del diritto permane quello di riconoscere e garantire l'*agency* di queste lavoratrici. La loro capacità, cioè, di autodeterminarsi nel contesto sociale in cui operano, al fine di generarne il cambiamento.

La sfida cui si è oggi chiamati è quella di fornire al mercato del lavoro domestico ed alle donne che vi operano strumenti giuridici idonei ad esercitare liberamente la propria capacità negoziale, in condizioni di maggior equità. Questo potrà essere fatto ricorrendo, ad esempio, a forme di contrattazione a tutela rafforzata, le quali compensino l'eventuale disparità di potere economico e di negozia-

---

<sup>54</sup> Si veda al riguardo l'inchiesta *Colf e badanti hanno bisogno di aiuto*, condotta dalla CGIL e pubblicata il 2 aprile 2020 sulla piattaforma online del sindacato, *Collettiva*, consultabile all'indirizzo [https://www.collettiva.it/copertine/welfare/2020/04/02/news/colf\\_e\\_badanti\\_hanno\\_bisogno\\_di\\_aiuto-94632/](https://www.collettiva.it/copertine/welfare/2020/04/02/news/colf_e_badanti_hanno_bisogno_di_aiuto-94632/)

<sup>55</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>.

<sup>56</sup> Il tema non può essere approfondito in questa sede. Per un'attenta disamina si rinvia pertanto a M. Paggi, *La sanatoria ai tempi del coronavirus*, in *Questione Giustizia*, 28 maggio 2020, consultabile al link [https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sanatoria-ai-tempi-del-coronavirus\\_28-05-2020.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sanatoria-ai-tempi-del-coronavirus_28-05-2020.php). È il caso di sottolineare come, per ragioni parzialmente differenti, le medesime criticità sono state riscontrate con riferimento alla Sanatoria del 2009, per la cui trattazione si rimanda a G. Bascherini, S. Niccolai, *Regolarizzare Mary Poppins*, cit. pp. 518 ss.

<sup>57</sup> È quanto risulta dal Report pubblicato dal Ministero dell'Interno in data 22 agosto 2020 <https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-presentate-piu-207mila-domande>.

zione *ex ante*, e garantiscano l'equilibrio contrattuale durante l'esecuzione del rapporto<sup>58</sup>. Tuttavia, prima ancora che riflettere sulla necessità di discipline *ad hoc*, appare necessario affrontare il *deficit di effettività* che caratterizza il settore. Infatti, se le norme vigenti venissero applicate, le tutele previste dagli accordi interconfederali consentirebbero già di per sé di ridurre considerevolmente i livelli di ricattabilità cui le lavoratrici domestiche, italiane e straniere, sono esposte. L'importanza di fornire effettività alla disciplina vigente si coglie con maggior chiarezza analizzando le differenti condizioni che caratterizzano le lavoratrici domestiche straniere in Italia. Ancora una volta, essenziale appare non scivolare in generalizzazioni che guardino a quello delle *caregiver* come ad un gruppo omogeneo. Un esempio lampante di come stretta sia la correlazione esistente tra diritto e *agency* è fornito dal caso delle collaboratrici rumene in Italia. Sebbene la Romania non ne sia ancora un membro a pieno titolo (mantenendo tuttora l'obbligo di esibire carta di identità o passaporto per chiunque ne varchi le frontiere e non avendo ancora adottato la moneta unica) la sua entrata nell'Unione Europea nel 2007 ha contribuito a mutare profondamente la condizione delle lavoratrici domestiche presenti nel nostro Paese. La regolarizzazione generalizzata della loro situazione personale, infatti, ha finito per aumentare il potere contrattuale, riducendone la propensione ad accettare lavori demansionati, sottopagati e privi di garanzie contrattuali e previdenziali<sup>59</sup>. Le lavoratrici domestiche provenienti dalla Romania, non essendo più schiacciate dal giogo della clandestinità, hanno quindi avuto modo di rivendicare condizioni di lavoro e contratti più equi, raggiungendo livelli di emancipazione ed autonomia che rimangono preclusi, nella maggior parte dei casi, a *caregiver* extracomunitarie prive di permesso di soggiorno.

L'analisi del quadro del lavoro di cura esternalizzato e razzializzato appare quindi complessa. Si avverte la necessità di un approccio che tenga conto delle diverse variabili coinvolte nel rapporto di accudimento professionale – giuridiche e non – e che non riduca nessuno degli attori coinvolti al ruolo di mera vittima. Solo così si potrebbe cogliere la complessità delle interazioni sociali ed economiche coinvolte all'interno di un contesto negoziale in cui tutti gli attori hanno comunque un certo potere, poiché ciascuno ha una serie di mosse strategiche da cui partire per compiere le proprie scelte, emancipandosi da costrizioni di natura economica e sociale che ne potrebbero privare di effettività l'arbitrio. Un'applicazione rigorosa delle norme esistenti, nonché l'individuazione di ulteriori meccanismi giuridici di tutela, da un lato, consentirebbe di decostruire il modello di un maschio/bianco/proprietario come unico operatore del mercato, e che relega le donne al mero ruolo pas-

58 Si potrebbe, ad esempio, valutare l'opportunità di introdurre forme di negoziazione assistita, svolta da organi pubblici preposti, che non aggravino così i costi per i contraenti, ma garantiscano al contempo l'equità dei termini del futuro rapporto. Oppure, tenuto conto delle condizioni di particolare vulnerabilità delle lavoratrici straniere non regolari, predisporre incentivi che consentano di regolarizzare le *caregiver* professionali, prevedendo, ad esempio, sgravi fiscali o altri meccanismi premiali per i soggetti che le assumono. Relativamente ad una più articolata disamina sul tema, si rimanda a M. R. Marella, S. Catanossi, *Il contratto e il mercato sono maschili?* Cit. pp. 173ss; e soprattutto a M. R. Marella, *The Family Economy Versus the Labour Market (or Housework as a Legal Issue)*, in J. Conaghan, K. Rittich (a cura di) *Labour Law, Work, and Family. Critical and Comparative Perspectives*, Oxford University Press (2005), pp. 157 ss.

59 È importante sottolineare che l'entrata della Romania nell'Unione ha fornito una generale propulsione all'inclusione delle comunità presenti, come si evince, ad esempio, dagli elevati livelli di integrazione delle seconde generazioni che emergono dai dati in tema di istruzione. A partire proprio dal 2007, infatti, vi è stata una crescita costante non solo dei minori di origine rumena che frequentano le scuole dell'obbligo italiane, ma anche un incremento delle iscrizioni a corsi universitari e altri cicli di istruzione superiore, ben al di sopra di quanto avvenuto per giovani di altre nazionalità. Fonte <https://miur.gov.it/documents/20182/250189/Notiziario+Stranieri+1718.pdf/78ab53c4-dd30-0c0f-7f40-bf22bbcedfa6?version=1.1&t=1562782116429>.

sivo del binomio vittima – carnefice<sup>60</sup>. Tuttavia, allo stesso tempo, eviterebbe realisticamente di cadere nell'illusione romantica ed individualista di un soggetto libero di scegliere tra le infinite possibilità offerte dal mondo del mercato.

Inoltre, come evidente, presupposto imprescindibile per il superamento della condizione di ricattabilità delle *caregiver*, rimane quello di un pieno e trasversale riconoscimento – giuridico, economico e sociale - del carattere produttivo del lavoro di cura. L'attenzione dovrebbe quindi essere posta sul rafforzamento della posizione contrattuale delle lavoratrici, attraverso un incremento delle tutele, una puntuale applicazione della disciplina giuslavorista ed una maggior sindacalizzazione del settore<sup>61</sup>. Pur non ritenendo che un'azione legislativa possa costituire la panacea per tutti i problemi che caratterizzano il lavoro di cura, innegabile è il ruolo che i dispositivi giuridici giocano nel plasmare la realtà sociale nonché il senso comune, a cominciare da quelle regole che, fornendo maggiori garanzie alle lavoratrici, ne rafforzano il grado di apprezzamento sociale e il potere contrattuale, consentendo loro di rivendicare condizioni di lavoro migliori.

#### 4. Conclusioni

Come emerso da questa breve – e di certo non esaustiva – trattazione, molteplici sono i livelli di criticità e gli interrogativi aperti dallo scenario che oggi caratterizza la relazione tra riproduzione sociale e migrazioni. Scenario la cui complessità, lungi da fuorvianti semplificazioni, non può esser colta se non attraverso un approccio egualmente complesso ed interdisciplinare. Si avverte la necessità di una strategia che interroghi in egual misura il diritto, la politica, l'economia, la sociologia in una prospettiva fluida. In questo quadro, se è vero che, il razzismo può oggi essere letto come "l'istituzionalizzazione patriarcale della vulnerabilità imposta alla donna<sup>62</sup>", ad emergere è un dato innegabile: il binomio antirazzismo – antisessismo costituisce una chiave di lettura irrinunciabile per cogliere e decodificare la realtà che ci circonda ed i fenomeni che la attraversano.

<sup>60</sup> Sulle diverse prospettive in tema di autonomia negoziale femminile nel mercato neoliberale si vedano, tra le altre, C. Rose, *Property as Storytelling. Perspectives from Game Theory, Narrative Theory, Feminist Theory*, 2 *Yale Journal of Law & Humanities* (1990), p. 37; M. Albertson Fineman, *Contract, Marriage and Background Rules*, in B. Bix (a cura di), *Analyzing Law: New Essays in Legal Theory*, 1998, Oxford, Clarendon Press, p. 183; C. Dalton, *An Essay in the Deconstruction of Contract Doctrine*, 94 *Yale Law Review* (1984-1985), p. 997 ss.; M. J. Frug, *Re-Reading Contracts: a Feminist Analysis of a Contracts Casebook*, 34 *American University Law Review* (1984-1985), pp. 1065-1140; Ead., *Rescuing Impossibility Doctrine: a Postmodern Feminist Analysis of Contract Law*, 140 *University of Pennsylvania Law Review* (1992), pp. 1029-1046; W. Wieggers, *Economic Analysis of Law and Private Ordering'. A Feminist Critique*, 42 *University of Toronto Law Journal* (1992), p. 170; B. Cossman *A Matter of Difference: Domestic Contracts and Gender Equality*, 28 *Osgoode Hall Law Journal* (1990), pp. 303-380; G. K. Hadfield, *An Expressive Theory of Contract: From Feminist Dilemmas to a Reconceptualization of Rational Choice in Contract Law*, 146 *University of Pennsylvania Law* (1998), p. 1235; Ead., *The Dilemma of Choice: A Feminist Perspective on The Limits of Freedom of Contract*, 33 *Osgoode Hall Law Journal* (1995), p. 337; A. Belcher, *A Feminist Perspective on Contract Theories from Law and Economics*, 8 *Feminist Legal Studies*, (2000), p. 29 ss.; D. Campbell, *Afterword: Feminism, Liberalism and Utopianism in the Analysis of Contracting*, in L. Mulcahy e S. Wheeler (a cura di), *Feminist Perspectives on Contract Law*, London, 2005, p.161. In Italia, si consenta il rinvio a M. R. Marella, *La contrattualizzazione delle relazioni di coppia. Appunti per una rilettura*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2003, p. 57 ss.; Ead., *The Family Economy Versus the Labour Market*, cit. p. 160 ss.

<sup>61</sup> Sul punto, *ex plurimis*, si vadano le riflessioni di P. R. Smith, *Regulating Paid Household Work: Class, Gender, Race, and Agendas of Reform*, 48 *American University Law Review* 851 (1999).

<sup>62</sup> R. Ferrari, *Donne, migrazioni e confini*, cit. p. 39.



Ciò, inevitabilmente, porta all'apertura di nuovi piani di conflitto all'interno delle lotte femministe stesse. Come si è detto, quella delle donne è una realtà composita, in cui essenziale è il riconoscimento e la decostruzione dei diversi livelli di privilegio esistenti. È evidente (come ben messo in luce dagli studi post-coloniali e dalla *critical race theory*<sup>63</sup>), che, all'interno di uno stesso genere, il grado di vulnerabilità di volta in volta riscontrato è ben diverso a seconda del fatto che ci si riferisca ad una donna bianca o nera, proprietaria e borghese o economicamente fragile, cittadina o migrante, ecc. Il rischio è quello di derive essenzialiste ispiratrici di politiche identitarie che neghino la presenza di rilevanti sperequazioni di classe, etnia e condizione sociale all'interno di gruppi artificialmente ricondotti ad unità<sup>64</sup>.

Apparentemente questo potrebbe rischiare di comportare uno sfaldamento della coesione stessa del gruppo, con un depotenziamento della lotta politica femminista. Quanto mai attuale sembrerebbe il dubbio posto nel 1791 da Olympe de Gouges: "le donne saranno sempre divise le une dalle altre? Non formeranno mai un corpo unico?"<sup>65</sup>. Innegabile è infatti il conflitto tra donne che l'esternalizzazione del lavoro di cura porta alla luce.

Tuttavia, assumere consapevolezza della diversità delle identità che compongono un gruppo non implica necessariamente depotenziarne le istanze di liberazione. Al contrario, l'approccio intersezionale consente di rimarcare la complessità facendone un punto di forza, attraverso lo sviluppo di

63 Tra i numerosi studi sul tema si rinvia, *ex plurimis*, a K. Crenshaw, N. Gotanda, G. Peller, K. Thomas (a cura di), *Critical Race Theory: The Key Writings That Formed The Movement* (1996); K. Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Reggio Emilia, 2005; P. J. Williams, *The Alchemy of Race and Rights: Diary of a Law Professor*, Harvard University Press (1991); M. J. Matsuda, *The Voices of America: Accent, Anti-discrimination Law, and a Jurisprudence for the Last Reconstruction*, 100 *Yale Law Journal* 1329 (1991); Ead. *Words That Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment*, Westview Press (1993); R. Delgado, *Si Se Puede, but Who Gets the Gravy?*, 11 *Michigan Journal of Race and Law* (2005), pp. 9- 20; A. Wing, *Global Critical Race Feminism: An International Reader*, New York University Press (2000); A. Wing, M. Smith, *Critical Race Feminism Lifting the Veil? Muslim Women, France and the Headscarf Ban*, 39 *University of California at Davis Law Review* (2006) 743-86; A. Asch, *Critical Race Theory, Feminism, and Disability: Reflections on Social Justice and Personal Identity* (2001); B. Smith, *Home Girls: A Black Feminist Anthology*, Rutgers University Press (2000); B. Dill, *Race, Class, and Gender: Prospects for an All-inclusive Sisterhood*, *Feminist Studies* (1980); Ead. "Making Your Job Good Yourself": *Domestic Service and the Construction of Personal Dignity*, In A. Bookman & S. Morgen (Eds.) *Women Politics and Empowerment*. Temple University Press, pp. 40 ss. (1988); P.H. Collins, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (2008); J. C. Nash, *Re-thinking Intersectionality*, in 89 *Feminist Review*, (2008), 1- 15; W. Lubiano, *Black Ladies, Welfare Queens, and State Minstrels: Ideological War by Narrative Means*, in T. Morrison (Ed) *Race-ing Justice, EnGendering Power* (232-252) New York (1992); J.A. Powell, *The Multiple Self: Exploring Between and Beyond Modernity and Postmodernity*, 81 *Minnesota Law Review*, (1997); S. Carle, *Theorizing Agency*, 55 *American University Law Review* (2005), pp.339 ss; K.T. Bartlett, A.P. Harris, D.L. Rhode, *Gender and Law: Theory, Doctrine, Commentary*, Aspen Law & Business (2002); L.M. Alcoff, *Visible Identities: Race, Gender, and the Self: Race, Gender, and the Self*, Oxford University Press (2005).

64 Il dibattito teorico del femminismo antiessenzialista sul tema è particolarmente articolato. Tra i contributi principali vale la pena ricordare T. Grillo, *Anti-Essentialism and Intersectionality: Tools to Dismantle the Master's House*. In *Berkeley Women's Law Journal*, 10, 16 (1995), p. 19 ss; E.V. Spelman, *Inessential Woman: Problems of Exclusions in Feminist Thought.*, in Boston: Beach Press (1988); A. Harris, *Race and Essentialism in Feminist Theory*, in *Stanford Law Review*, 42 (1990); M. Kline, *Race, Racism, and Feminist Legal Theory*. 12 *Harvard Women's Law Journal*, (1989); D.L. Rhode, *Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law*, Harvard University Press (1991); J. Wong, *The Anti-Essentialism v. Essentialism Debate in Feminist Legal Theory: The Debate and Beyond*, 5 *William & Mary Journal of Women and Law*, 273 (1999), pp. 287-288.

65 O. De Gouges, cit. in C. Lonzi, *Manifesto della rivolta femminile, Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale*, Milano, 1982, pag. 13. Per una ulteriore analisi critica del tema, sia consentito il rinvio a M. R. Marella, *Le donne*, in L. Nivarra (cur.), *Gli anni Settanta del diritto privato*, Milano, 2008.



nuove strategie comuni. Con particolare riferimento alla questione del lavoro di cura femminile, acquisire consapevolezza dell'eterogeneità delle condizioni personali e dei differenti livelli di oppressione esistenti non solo non fa venir meno la coesione politica complessiva del gruppo, ma finisce, al contrario, per potenziarla. Prendere coscienza della complessità del fenomeno consente infatti di individuare e comprendere i privilegi esistenti, sviluppando nuovi paradigmi di solidarietà politica e sociale all'interno dei movimenti femministi. Alla comune subordinazione rispetto al modello patriarcale dominante si aggiunge, quindi, la consapevolezza dei diversi livelli di ricattabilità, ponendo l'accento sull'esistenza di problemi che colpiscono maggiormente – o esclusivamente – soltanto alcune delle soggettività coinvolte. Senza comprometterne la coesione strategica e politica, questo consente al gruppo di stringere nuove alleanze, anche qualora portatrici di interessi contrapposti, così come avviene nei rapporti contrattuali tra donne datrici di lavoro e collaboratrici domestiche.

A fronte di tali contrasti, alcuni hanno adottato un approccio *mitizzante* rispetto alla cura ed alle relazioni che da questa scaturiscono. Si è parlato, a tal proposito, di alleanze virtuose tra *caregiver* professionali e datrici di lavoro, di una complicità basata su un presunto solidarismo tutto al femminile, idoneo favorire lo sviluppo di pratiche quotidiane orizzontali, nuove convivenze organizzate e buone prassi capaci di indurre ampi cambiamenti<sup>66</sup>, al di là delle differenze di potere esistenti. Per contro, altre hanno sposato posizioni di segno radicalmente opposto, che vedono nel lavoro di cura professionale e razzializzato una forma di nuova schiavitù, che ricalca pedissequamente la relazione servo-padrone propria dei regimi coloniali dei secoli scorsi. Una situazione in cui, cioè, la forza lavoro a basso costo, rappresentata per la stragrande maggioranza da donne migranti, viene esportata da Paesi in via di sviluppo e fatta confluire, in modo più o meno forzoso, nel mercato dell'accudimento (scarsamente) salariato.<sup>67</sup>

Ad avviso di chi scrive, entrambe queste ricostruzioni, sebbene antitetiche, scontano il rischio di trascurare, sino a banalizzarla, una componente essenziale del fenomeno. Da un lato, infatti, è certamente opportuno rifuggire posizioni radicali, che finiscono per ignorare il legittimo bisogno di accudimento professionale da parte delle famiglie italiane; nonché l'altrettanto sacrosanto interesse per le lavoratrici straniere di rispondere a questi bisogni, competendo sul mercato al fine procurandosi le necessarie fonti di reddito. Dall'altro, tuttavia, non è possibile neutralizzare il conflitto che da questo fenomeno scaturisce: la cura a pagamento finisce per concretizzarsi sempre in un rapporto tra donne, che non scardina la rigida divisione dei ruoli in tema di accudimento, ma che al contrario la perpetua,

66 Si confrontino sul tema C. Alemani, *Le colf: ansie e desideri delle datrici di lavoro*, in *Polis*, 2004, p. 141.

67 Questo filone di studi, che vede nel lavoro di cura una forma di "schiavitù domestica" ha anche recentemente trovato riconoscimento in alcuni documenti internazionali, venendo considerato come un fenomeno in crescita. Si veda, ad esempio, COUNCIL OF EUROPE COMM. ON EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN, DOMESTIC SLAVERY REPORT (May 2001), consultabile al sito <http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc01/EDOC9102.htm>. Tale approccio è stato criticamente e diffusamente analizzato da Shamir, la quale sottolinea come siano stati spesso gli stessi lavoratori e lavoratrici migranti a schierarsi contro posizioni estreme, che tendono radicalmente a negare la possibilità di una contrattualizzazione del lavoro domestico esternalizzato. Tali posizioni, infatti, rischiano di sfociare in derive paternaliste e sovradeterminanti, che privano di agentività le soggettività coinvolte. Sotto tale profilo, emblematico risulta il caso di RESPECT (Rights, Equality, Solidarity, Power, Europe, Co-operation Today). Si tratta di una rete di lavoratrici e lavoratori domestici migranti auto-organizzati, di origine principalmente filippina, che nel 2001 ha deciso di dissociarsi dal concetto di "schiavitù domestica", trovando che la lingua della tratta e il vittimismo non risulti confacente rispetto all'esperienza della maggior parte dei migranti filippini. Gli attivisti e le attiviste di RESPECT ritengono inoltre che l'uso di questa retorica possa avere effetti controproducenti rispetto alle loro rivendicazioni, finendo per delegittimare il loro lavoro piuttosto che incrementarne il potere contrattuale. Sul punto si rinvia a H. Shamir, *What's the Border Got to Do with It*, cit., p. 612, e letteratura ivi citata.

trasponendola nel relativo rapporto di lavoro subordinato. Anche quando esternalizzato, infatti, il carico mentale che il lavoro domestico comporta continua ad essere appannaggio esclusivo delle donne. Nella quasi totalità dei casi, quindi, competerà in via esclusiva alla donna curare ogni aspetto della relazione stessa: dall'individuazione di una candidata idonea, alla contrattazione del salario, passando per l'individuazione del carico di lavoro e mansioni, l'orario giornaliero, ecc. Tutte questioni verso le quali, per le numerose ragioni affrontate, le componenti maschili della famiglia continuano a mostrarsi ostentatamente disinteressate, restando estranee ad ogni eventuale conflitto. Questo, come se il disinteresse per ciò che riguarda la cura fosse ontologicamente connesso al proprio ruolo. Il rapporto tra donne così istaurato si complica ulteriormente, come si è visto, qualora coinvolga soggettività migranti. La vulnerabilità economica, la precarietà giuridica ed i pregiudizi culturali cui spesso sono esposte, finiscono infatti per incidere negativamente sulla relazione di lavoro, che unisce all'ordinaria contrapposizione di interessi tra datrice di lavoro e lavoratrice ed alle criticità che da sempre accompagnano il lavoro riproduttivo, il peso di una conflittualità etnica, censitaria e di classe interna al genere stesso. La casa diventa quindi la nuova fabbrica, entro cui si strutturano, in forma privata, gli equilibri di potere tra donne con differenti ruoli, e dove il conflitto fra sessi viene decompresso assumendo una lavoratrice domestica<sup>68</sup>. Da qui il paradosso insito nell'esternalizzazione dell'accudimento. La mercificazione del lavoro di cura endofamiliare costituisce innegabilmente uno degli strumenti idonei a liberare le donne dal peso esclusivo degli obblighi domestici, garantendo loro di concorrere nel mercato del lavoro retribuito. Consente cioè alle donne che possono permettersi di assumere un'assistente domestica di avvicinarsi al modello neoliberale di "lavoratore ideale". Allo stesso tempo, garantisce una legittima fonte di reddito per le *caregiver* salariate. Tuttavia, come si è detto, quello di cura continua ad esser un lavoro generalmente privo di tutele e con un compenso ingiustificatamente basso, soprattutto quando percepito da donne appartenenti determinate a minoranze etniche o razziali. La distribuzione di genere del lavoro riproduttivo rimane quindi invariata: esso viene riallocato tra donne appartenenti a classi diverse e con differenti *background*, correndo così il rischio non solo di perpetuare, ma di esacerbare gerarchie di classe e le differenze su base razziale, senza superare la disuguaglianza di genere<sup>69</sup>.

Ancora una volta, centrale risulta un approccio trasversale, intersezionale, al fenomeno, che consenta di coglierne la complessità delle relazioni sia tra donne native e migranti, che all'interno degli stessi gruppi, solo apparentemente omogenei. Diversamente, un punto di vista che tenga conto della sola prospettiva etnica finirebbe per comportare un'eclissi delle questioni di genere ad essa connesse. Così come ignorare l'evidente disparità di potere economico, negoziale e di status, nonché le criticità che la razzializzazione del lavoro domestico comporta, finirebbe per condurre a semplificazioni del tutto inefficaci. Anche e soprattutto sul piano giuridico. Più precisamente, l'intersezionalità garantisce la preziosa opportunità di incorporare nell'analisi una valutazione post-identitaria di categorie differenti. Per esempio, capire in che modo le preferenze di donne bianche e donne nere, cittadine o straniere, ricche o povere, possano differire invece di assumere un principio uniformante delle preferenze di ognuna, in maniera moralista o del tutto cieca alle differenze realmente esistenti. Trasponendo tale approccio a livello normativo, l'ottica intersezionale richiede quindi di disaggregare o di considerare separatamente le conseguenze e l'impatto che determinate regole assumono rispetto ai diversi gruppi che, pur accomunati sotto alcuni profili, differiscono in altri: sta infatti in questo il metodo dell'intersezionalità, ovvero nel calcolare le differenze umane senza assumere identità uniformanti e – quindi – deformanti<sup>70</sup>. Ciò senza tuttavia smarrire l'"*universalismo differenziato*"<sup>71</sup>, che da un lato di-

68 Così R. Ferrari, *Donne, migrazioni e confini*, cit. p 43.

69 Così H. Shamir, *What's the Border Got to Do with It*, cit., pp. 602 ss.

70 Sul tema si rinvia alla riflessione di D. Kennedy, nell'intervista introduttiva alla traduzione italiana del celebre saggio *Sexy*

---

sveli, e dall'altro renda coerenti, i diversi livelli di eguaglianza e differenza che caratterizzano il mondo della cura. Un arduo tentativo di sintesi, verso il quale le lotte femministe, su qualsiasi livello si combattano, non possono che tendere.

---

*Dressing del 1992, in Violenza maschile, sexy dressing e eroticizzazione del dominio, Napoli, 2021, p. 23.*

71 Così R. Lister, *Dialectics of Citizenship*, 2009.